

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 23 agosto 2013¹;

visto il parere del Consiglio federale del 4 settembre 2013²,

decreta:

I

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 1988³ concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2

² L'indennità di pernottamento è versata per ogni pernottamento tra due giorni di seduta consecutivi. Non è versata se il parlamentare abita a meno di 30 minuti (distanza percorsa con un mezzo di trasporto pubblico) o in un raggio di dieci chilometri in linea d'aria. Il parlamentare che non ha diritto a un'indennità di pernottamento può beneficiarne eccezionalmente, su richiesta, per le spese di pernottamento sostenute nel quadro della sua attività parlamentare.

II

La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.

¹ FF **2013** 6873

² FF **2013** 6879

³ RS **171.211**

